

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRENA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COEN	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA NERVI

Seduta del 05/04/2018

FATTO

Parte ricorrente stipulava, in data 6 aprile 2012, un contratto di finanziamento estinguibile mediante cessione del quinto, pari ad € 27.960,00, da rimborsare in n. 120 rate di € 233,00 ciascuna.

Il contratto veniva estinto anticipatamente con decorrenza 31 luglio 2016 dopo la scadenza della rata n. 51. L'intermediario resistente riconosceva rimborsi per € 264,27.

Parte ricorrente contesta il conteggio estintivo redatto dall'intermediario, chiedendo il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, oltre alla refusione delle spese di assistenza professionale. La pretesa è quantificata in € 2.695,83.

L'intermediario non presenta controdeduzioni.

DIRITTO

1. Il ricorso è meritevole di accoglimento secondo i termini di seguito precisati.
2. La controversia verte sulla ormai nota questione del mancato rimborso – da parte dell'intermediario – dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, nonché degli oneri assicurativi, corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.



3. Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Roma, decisione n. 3978/2015; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturati nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso (cfr. Accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; e art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; cui sono seguiti l'art. 125-sexies TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; e la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011).
4. Sulla base di tale orientamento, il Collegio ritiene, in linea di principio, che: (a) nella formulazione dei contratti, gli intermediari siano tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*, non ripetibili), e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*, rimborsabili *pro quota*); (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci debba essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (d) al rimborso dei costi assicurativi sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva, oltre che la competenza dell'ABF, trovano fondamento nel rapporto di accessorialità dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (e) l'importo da rimborsare debba essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue (v. fra gli altri Coll. Roma n. 8558/14; n. 8535/14; Coll. Coordinamento n. 6167/2014).
5. Il Collegio ricorda che una formulazione contrattuale identica a quella per cui è causa è stata esaminata nella decisione n. 8145/2017, alla cui motivazione si fa qui integrale rinvio. In tale decisione il Collegio ha qualificato come *recurring* sia le commissioni bancarie sia le commissioni di intermediazione.
6. Su queste basi, in applicazione del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, la somma che la parte ricorrente ha titolo per ottenere, al netto di quanto già riconosciuto dall'intermediario e nei limiti in cui quest'ultimo non vi abbia già provveduto, è pari a € 2.695,51, come risulta dalla seguente tabella:

rate pagate	51	rate residue	69	Importi	Metodo pro quota	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti							
<i>Commissioni bancarie</i>				139,80	80,39		80,39
<i>Commissioni di intermediazione</i>				5.007,64	2.879,39	264,27	2.615,12
Totale							2.695,51

7. Non può accogliersi la domanda di rifusione delle spese legali, considerato che: (i) le "Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

di operazioni e servizi bancari e finanziari” che regolano il presente procedimento non contemplano alcuna espressa previsione al riguardo, considerata la natura alternativa del procedimento instaurabile – e di norma instaurato – senza il ministero di un difensore; *(ii)* le spese di assistenza professionale non hanno carattere di accessorietà rispetto alla domanda principale e, conseguentemente, non sono automaticamente rimborsabili nel caso di accoglimento della medesima (cfr. Coll. Coord. n. 6174/16); *(iii)* al fine di un loro eventuale riconoscimento, occorre verificare la funzionalità dell’intervento del professionista coinvolto ai fini della decisione; *(iv)* infine, l’orientamento consolidato di quest’Arbitro in *subjecta materia* e la sua agevole conoscibilità non paiono rendere indispensabile l’assistenza di un professionista per la mera richiesta di rimborso di oneri pagati e non goduti in relazione a contratti di cessione del quinto dello stipendio, o rimborsabili mediante delegazione di pagamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 2.695,51. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA